



ORIGINALE

29662-2017

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RESPONSABILITA'

CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 17072/2016

R.G.N. 17256/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Cron. 29662

Rep. C.I.

Ud. 26/10/2017

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17072-2016 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

2017

2065

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato LINO ROSA giusta procura in calce al controricorso;

(omissis) SA , in persona del procuratore Dott. (omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

CONDOMINIO (omissis) , (omissis) SPA , (omissis) SPA , (omissis) (omissis);

- intimati -

sul ricorso 17256-2016 proposto da:

CONDOMINIO (omissis) , in persona dell'amministratore pro tempore (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) 19, presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura in calce al controricorso;

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

(omissis) SA,
(omissis) , (omissis) SPA, (omissis)
(omissis) SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 141/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VITIELLO MAURO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e cassazione con rinvio;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

1. Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2010 (omissis) e (omissis), in proprio e quali genitori del figlio minore (omissis), convenivano davanti al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, (omissis), in proprio e quale amministratore del Condominio (omissis), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore caduto con lo slittino, per rottura del lucernaio del garage del condominio coperto di neve, di alcuni metri fino alla sottostante scala di cemento, sinistro avvenuto il (omissis).

Il convenuto si costituiva, resistendo e chiedendo tra l'altro, quale amministratore del condominio, l'autorizzazione a chiamare la compagnia assicuratrice di esso, (omissis) (omissis) s.a., nonché, in proprio, le sue compagnie assicuratrici, (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A.

Essendo state autorizzate le chiamate, si costituiva (omissis), chiedendo a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa (omissis), nonno del minore infortunato, quale incaricato dal condominio della manutenzione delle parti comuni, e chiedendo altresì, nella denegata ipotesi che fosse accertata la responsabilità condominiale, che il suo obbligo fosse limitato a quanto determinato in polizza e che fosse pure accertata la responsabilità dei genitori e del nonno del bambino nella causazione del sinistro con conseguente loro condanna a rimborsare la compagnia assicuratrice di quanto da essa corrisposto.

Si costituivano altresì le compagnie assicuratrici (omissis) e (omissis), ciascuna eccependo l'inoperatività della polizza e comunque resistendo.

Helvetia veniva autorizzata a chiamare (omissis), che pure si costituiva resistendo, e tra l'altro adducendo la sussistenza della responsabilità dello (omissis) e del condominio essendo stata pronunciata sentenza di condanna penale dello (omissis) dal giudice di pace di Fondo.

Con sentenza del 10 marzo 2015, il Tribunale dichiarava responsabili in solido lo (omissis) e il condominio al 70% nonché gli attori al 30%, condannando quindi solidalmente lo (omissis) e il condominio a corrispondere la relativa quota di risarcimento dei danni; rigettava poi la domanda di manleva proposta dallo (omissis) nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici, e accoglieva la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti di (omissis) nonché la domanda di quest'ultima di rivalsa parziale nei confronti dei genitori del minore.

Il Tribunale riteneva che l'amministratore condominiale fosse custode ex articolo 2051 c.c. della parte comune del condominio, che quest'ultimo non avesse provato l'esistenza di un caso fortuito e che l'amministratore non avesse posto alcuna protezione né alcun avviso di pericolo

sulla zona dove si trovavano le vetrate che poi si erano infrante, per evitare che queste fossero utilizzate come discesa per slittini e altri mezzi, pur essendo stato segnalato in precedenza - e anche nel periodo natalizio del 2008 da (omissis) - lo stato instabile e incrinato delle vetrate stesse. Riteneva altresì che fossero stati privi di prudenza e di diligenza i genitori del bambino consentendogli di giocare sul pendio della tettoia del garage coperta di neve, senza accertare se questa poteva o no cedere sotto il peso della nevicata.

(omissis) proponeva appello principale, cui facevano seguito appello incidentale dello (omissis) in proprio, appello incidentale del condominio, appello incidentale dei genitori in proprio e per il figlio; le altre parti si costituivano resistendo, tranne (omissis) e (omissis) che restavano contumaci.

Con sentenza del 12 aprile-19 maggio 2016 la Corte d'appello di Trento rigettava gli appelli incidentali di (omissis), dichiarava inammissibile per tardività l'appello incidentale del condominio, rigettava ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante principale e dello (omissis) in proprio ritenendo responsabili soltanto i genitori per utilizzazione impropria della cosa, ben individuabile e ben conosciuta da loro, così da integrare caso fortuito esonerante da responsabilità il custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e infine confermava la posizione del condominio che rimaneva come unico responsabile del fatto in quanto la sentenza di primo grado nei suoi confronti sarebbe divenuta definitiva.

2.1 Ha presentato anzitutto ricorso - che depositato presso la cancelleria di questa Suprema Corte ha dato luogo alla causa n. 17256/2016 - il condominio, sulla base di due motivi.

2.1.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli articoli 111 Cost., 131 e 132 c.p.c., perché la sentenza d'appello presenterebbe una motivazione contraddittoria e/o illogica in ordine alla responsabilità del ricorrente. Si richiama l'articolo 111 Cost. in ordine alla necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, assumendo che la corte territoriale si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente, senza motivarlo, per di più ritenendo non tenuta a manlevare il condominio la sua compagnia assicuratrice (omissis).

La motivazione inoltre sarebbe contraddittoria laddove viene affermato che "l'impugnazione è dunque possibile sotto il profilo del merito della vicenda, sicché va qui esclusa la sussistenza di una responsabilità del condominio".

2.1.2 Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e/o errata applicazione degli articoli 102, 331, 336 c.p.c. e 1917 c.c. per omessa estensione degli effetti della sentenza da garante a garantito, invocando il recente intervento nomofilattico di S.U. 4 dicembre 2015 n. 24707, per cui l'impugnazione del garante sul rapporto principale è idonea a investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, per litisconsorzio

necessario processuale e per essere stato il garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale. Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice del condominio, (omissis), nel suo appello principale avrebbe chiesto il rigetto di ogni domanda nei confronti del suo assicurato, e quest'ultimo, costituendosi, aveva aderito ai motivi dell'appello principale. Il condominio quindi non avrebbe avuto necessità di proporre appello incidentale, e l'appello principale avrebbe dovuto esplicitare i suoi effetti anche a suo favore. La corte territoriale ha invece escluso ogni riforma della sentenza di primo grado nei confronti del condominio per la sua mancata proposizione di impugnazione incidentale.

2.1.3 Dal ricorso si sono difesi con controricorso i (omissis) , in proprio e quali genitori del minore, e con altro controricorso (omissis).

2.2 Hanno poi presentato ricorso i (omissis) , in proprio e quali genitori del minore, articolato in dodici motivi.

2.2.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c.

Avrebbe errato il giudice d'appello ritenendo che l'evento lesivo sia interamente derivato da un uso improprio della cosa, in un modo imprevedibile e non riconducibile alla negligenza del custode; dovrebbe riconoscersi invece la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c. se l'attore dimostra l'evento dannoso e il suo nesso causale col bene in custodia anche nel caso in cui sussista un fatto volontario della vittima, salva la valutazione della condotta di quest'ultima ai fini dell'articolo 1227 c.c. E il giudice d'appello avrebbe infondatamente riscontrato nel caso in esame un comportamento della vittima o di terzi idoneo a interrompere il nesso causale. Sarebbe poi irrilevante rispetto alla responsabilità oggettiva che scaturisce dalla cosa in custodia lo stato soggettivo di colpa del custode.

Si rileva altresì che il giudice d'appello (a pagina 23 della motivazione) afferma che "non si intravede in virtù di quale norma o regolamento o disposizione - non evidenziata né indicata in sede penale - il custode avrebbe dovuto apporre segnalazioni di pericolo, né quali avrebbero dovuto e potuto essere queste ultime". Ribattono i ricorrenti che lo (omissis) venne condannato con sentenza penale divenuta definitiva per colpa ed inosservanza delle norme di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 perché, quale amministratore del condominio, aveva omesso di delimitare il lucernario, nascosto dalle neviccate. E infatti nell'atto di citazione si era addotta la responsabilità dell'amministratore del condominio per omesso presidio (presidio che avrebbe potuto effettuarsi mediante recinzione, cartelli o altro) sul lucernario per preavvisare di un punto di fragilità o comunque di una fonte di pericolo, come pure riconosciuto dal giudice di primo grado. Inoltre la zona sarebbe stata agevolmente accessibile, mentre il caso fortuito dovrebbe consistere nella utilizzazione inappropriata di una cosa di pericolosità talmente evidente da rendere la condotta del terzo totalmente imprevedibile, mentre nel caso di specie

sarebbero mancati gli elementi necessari per far presumere il pericolo: la tettoia era accessibile anche da un bambino ed era sommersa dalla neve, con lastre di vetro rotte o crepate, realizzando così una insidia/trabocchetto.

Il giudice d'appello si avvale poi (a pagina 22 della motivazione) di una situazione di conoscenza dei luoghi, ma ciò non è attribuito al danneggiato, bensì a suo nonno e a suo padre. Peraltro, se la condotta del danneggiato, che all'epoca aveva cinque anni, avesse costituito caso fortuito, la "colposità" del comportamento avrebbe dovuto attribuirsi a lui, non essendo configurabile una responsabilità della vittima per colpa altrui, cioè nel caso di specie del nonno e del padre secondo la ricostruzione del giudice d'appello.

2.2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3, violazione o falsa applicazione dell'articolo 651 c.c.p.: nei confronti dello ^(omissis) fu pronunciata condanna penale divenuta definitiva (in forza di Cass. pen. 21223/2012), e, ai sensi dell'articolo 651 c.p.p., la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile sulla sussistenza del fatto, sulla sua illiceità penale e sulla commissione da parte del condannato. Nel caso in esame, la sentenza penale ha accolto l'accusa fondata sulla condotta omissiva dello ^(omissis) quanto alla precauzione mediante delimitazione del lucernario perché coperto da forti nevicate: e a questi fatti il giudice civile d'appello sarebbe stato vincolato. Invece la corte territoriale (motivazione della sentenza impugnata, pagina 22), ha valorizzato il fatto che la struttura fosse visibile, così incorrendo in violazione dell'articolo 651 c.p.p.

Il giudicato penale avrebbe poi escluso la corresponsabilità di altri, per cui sussisterebbe la sua efficacia non solo in ordine alla posizione dello ^(omissis), ma altresì a quella dei genitori e del nonno del bambino, cui è stato reputato non ascrivibile una condotta causale efficiente per elidere il nesso causale tra la condotta e l'evento.

2.2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il giudice d'appello ha ritenuto fondamentale la conoscenza dei luoghi - che ha attribuito ai genitori e al nonno del bambino - e ha altresì ritenuto visibile la struttura del lucernario (motivazione della sentenza impugnata, pagine 22 e 25). Ma la conoscenza dei luoghi da parte dei presenti e la visibilità integrerebbero fatti discussi (il motivo richiama i vari atti processuali in cui se ne tratta): e qui l'omissione dell'esame consisterebbe nella totale assenza di motivazione o comunque nella fornitura di argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi*. Tra l'altro il nonno e il padre, che avrebbero conosciuto i luoghi, non erano presenti al momento del fatto, quando invece erano presenti soltanto la madre e il fratello del minore. Mancherebbe la motivazione sulla conoscenza dei luoghi da parte di entrambi i genitori e sulla presenza di tutti e due sul posto (la madre non era neppure condomina).

2.2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 115-116 c.p.c. e 2729 c.c.

Il giudice d'appello sarebbe giunto a ritenere la conoscenza dei luoghi per "una presunzione non esplicita": dall'acquisto dell'immobile sarebbe derivata la conoscenza della localizzazione delle parti comuni, risultando invece irrilevante (come infatti afferma la corte territoriale ancora a pagina 22 della motivazione) la frequentazione saltuaria. Sarebbe stato quindi violato l'articolo 2729 c.c., in quanto il giudice d'appello si sarebbe limitato ad affermare l'irrilevanza della frequenza della presenza sul posto senza indicare quali altri elementi, a differenza della frequenza, consentirebbero di presumere la conoscenza dei luoghi.

2.2.5 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c.

Il giudice d'appello avrebbe violato il principio di non contestazione di cui al primo comma dell'articolo 115 c.p.c.: non sarebbero stati specificamente contestate né la totale copertura della tettoia dalla neve né la presenza soltanto di (omissis) quando avvenne l'incidente; ritiene invece il giudice d'appello che la copertura non fosse stata tale da impedire che la tettoia fosse ben visibile e che sarebbero stati presenti al momento del fatto entrambi i genitori.

2.2.6 Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli articoli 325, 333, 334 e 343 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tempestivo l'appello incidentale dello Zadra, che al contrario sarebbe stato tardivo, essendo stata la sentenza di primo grado notificata il 17 aprile 2015 ed essendo quindi decorso il termine breve ex articolo 325, primo comma, c.p.c. quando l'appello fu proposto. Avrebbe potuto pertanto l'appellato proporre impugnazione incidentale solo come impugnazione tardiva ai sensi dell'articolo 334 c.p.c., ma tale sarebbe qualificabile soltanto l'impugnazione della parte contro la quale è stato proposta l'impugnazione principale o che viene chiamata a integrare il contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. Invece lo (omissis) avrebbe proposto un appello incidentale adesivo a quello principale.

2.2.7 Il settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il giudice d'appello accertata la definitività della sentenza del Tribunale nei riguardi del condominio, ma esclusa la garanzia assicurativa di (omissis): dichiarando la responsabilità del condominio senza la garanzia della sua compagnia assicuratrice avrebbe violato il giudicato.

2.2.8 L'ottavo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c.

Il giudice d'appello conferma la sentenza di primo grado quanto alla posizione del condominio, ma non lo condanna a rifondere le spese del secondo grado ai (omissis), condannando solo questi ultimi a rifondere le spese allo (omissis), a (omissis) e a (omissis).

La corte territoriale ha condannato gli attuali ricorrenti a rifondere le spese anche a (omissis) (omissis), ritenendo che la sua chiamata in causa ad opera di (omissis) sia stata necessitata dall'azione attorea. Peraltro, tale principio non sarebbe applicabile nel caso in cui la chiamata del terzo sia arbitraria, come sarebbe stata nel caso di specie, in cui sarebbe stata effettuata senza collegamento con tesi attoree e sulla base di argomenti pretestuosi, facendo dapprima entrare nel giudizio (omissis) sia quale progettista e direttore dei lavori per la tettoia sia quale incaricato della manutenzione del condominio, e poi abbandonando questa prospettazione nell'atto d'appello. E la corte, come il giudice di prime cure, avrebbe respinto ogni addebito al suddetto chiamato, per cui sarebbe incorsa in violazione dell'articolo 91 c.p.c. gravando gli attuali ricorrenti delle spese nei suoi confronti.

2.2.9 Il nono motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, quinto comma, d.m. 10 marzo 2014 n. 55, avendo la corte territoriale liquidato a favore di (omissis), (omissis) e della compagnia (omissis) le spese del primo e del secondo grado unitariamente in ogni grado, senza distinguere le fasi, laddove l'articolo 4, quinto comma, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 stabilisce che "il compenso è liquidato per fasi".

2.2.10 Il decimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 c.c., 115 c.p.c. e 651 c.p.p.

Nel caso in cui siano accolti i motivi diretti ad escludere la sussistenza di un caso fortuito e quindi a sostenere la responsabilità del custode, dovrebbero essere considerati i motivi dell'appello incidentale proposto dagli attuali ricorrenti sul grado di corresponsabilità dei genitori. Si era lamentato che il giudice di prime cure, nell'attribuire loro il 30% di responsabilità, non avrebbe tenuto conto della totale copertura della tettoia (fatto, questo, accertato con efficacia di giudicato dal giudice penale). Si era altresì addotto che si sarebbe dovuto tenere in conto che il minore era uscito di casa precedendo la madre per andare a slittare, senza che nulla si sapesse sulla presenza e sulla conformazione del bene condominiale per negligenza dell'amministratore nell'apporre segnaletica.

2.2.11 L'undicesimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1916 c.c.

Dopo aver premesso il medesimo condizionamento cui si è sottoposto il motivo precedente, con questo motivo si censura il capo g) della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di rivalsa di (omissis) nei confronti dei genitori del minore. Ciò era stato impugnato

nell'appello incidentale. Il Tribunale si sarebbe fondato sull'articolo 1916, primo comma, c.c., per cui l'assicuratore, dopo avere pagato l'indennizzo, è surrogato nei diritti verso i responsabili terzi, nella percentuale di responsabilità accertata; e nel caso in esame la domanda è stata accolta al 30%, contravvenendo però l'articolo 1916 c.c. perché presupposto della rivalsa sarebbe l'avvenuto pagamento e l'azione sarebbe esercitabile nei confronti del terzo responsabile entro quanto questo dovrebbe come risarcimento. Gli attuali ricorrenti avevano negato di essere terzi responsabili, sostenendo la responsabilità esclusiva del custode; inoltre la condanna risarcitoria del Tribunale aveva già tenuto conto della percentuale di corresponsabilità dei genitori, per cui l'importo riguardava soltanto la responsabilità del 70% dello (omissis) e del condominio.

2.2.12 Il dodicesimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 112, 329 e 334 c.p.c.: se l'appello di (omissis) fosse ritenuto ammissibile come appello incidentale tardivo, varrebbe il secondo comma dell'articolo 334 c.p.c., per cui, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, quella incidentale perde efficacia. Nel caso in esame l'appellante principale, (omissis), come chiamata in garanzia avrebbe potuto autonomamente impugnare l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, ma non aspetti diversi del rapporto principale come la liquidazione del danno, onde il vincolo di subordinazione della causa accessoria non renderebbe più interdipendenti le due cause, che rimarrebbero invece scindibili e diverse. E quindi il terzo chiamato in garanzia potrebbe impugnare la statuizione principale solo quanto alla causa di garanzia. Pertanto, benché infondato, l'appello principale sarebbe stato ammissibile sui capi della sentenza di primo grado relativi alla responsabilità degli attuali ricorrenti, mentre sarebbe stato inammissibile sugli altri aspetti, come la quantificazione del danno. Ne deriverebbe che l'appello incidentale tardivo dello (omissis) in ordine al *quantum* sarebbe inammissibile.

2.2.13 Da questo ricorso si sono difesi con controricorso (omissis) e con altro controricorso la compagnia (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Deve anzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., dandosi atto che il primo ricorso notificato alle altre parti risulta essere quello proposto dal condominio (omissis), per cui deve qualificarsi ricorso principale, risultando ricorso incidentale – indubbiamente tempestivo - il ricorso proposto da (omissis) e (omissis) (per tutti, v. da ultimo S.U. 20 marzo 2017 n. 7074).

3.1 Dei due motivi cui è affidato il ricorso del condominio (omissis) , logicamente e giuridicamente prioritario - e quindi idoneo pure ad assorbire il primo - è il secondo motivo, nel quale, in sostanza, si lamenta la mancata estensione a favore del ricorrente degli effetti dell'accoglimento dell'appello della sua garante, la compagnia assicuratrice (omissis).

La corte territoriale ha escluso che l'appello principale, presentato dalla suddetta compagnia, ricadesse pure a vantaggio del condominio, richiamando quello che ha definito "il costante orientamento" (invece superato, per quanto si rileverà *infra*) di questa Suprema Corte, per cui, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria come quello in esame, poiché l'azione principale e quella di garanzia si fondano su titoli diversi le due derivate cause, pur se collocate nell'ambito di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; il terzo chiamato in garanzia impropria può pertanto impugnare autonomamente anche le statuizioni relative al rapporto principale, ma al solo fine di difendersi dalla domanda di manleva, onde tale impugnazione non riversa alcun effetto vantaggioso sulla posizione del garantito (così, in sostanza, può evincersi dalle pagine 26-28 della sentenza impugnata).

La Corte d'appello di Trento, benché la sua decisione risulti essere stata assunta il 12 aprile 2016 e poi depositata il 19 maggio 2016, in tal modo pretermette l'antecedente specifico intervento delle Sezioni Unite, cioè la sentenza n. 24707 del 4 dicembre 2015 in base alla quale ora si deve ritenere che, se nel processo viene chiamato in causa per garanzia l'assicuratore della responsabilità civile, qualora solo quest'ultimo impugni la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale dichiarando il convenuto responsabile con conseguente sua condanna al risarcimento del danno, sia la domanda di garanzia proposta dal convenuto, la sua impugnazione si riflette vantaggiosamente pure sulla posizione del soggetto assicurato, che viene così esonerato dall'onere di proporre una propria impugnazione incidentale: e ciò a prescindere dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, rivestendo tale qualificazione un valore meramente descrittivo e quindi privo di effetti in ordine all'applicazione degli articoli 32, 108 e 331 c.p.c., *"dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione"*.

3.2 Questo intervento nomofilattico costituisce la diretta risposta al motivo in esame, che rende fondato in misura manifesta, assorbendo quindi, logicamente, il primo motivo del ricorso.

E sempre per evidenza logica il secondo motivo del ricorso principale assorbe pure il settimo motivo del ricorso incidentale, che si fonda sull'aver la sentenza d'appello accertato la definitività della sentenza di prime cure nei confronti del condominio: tale accertamento è stato

effettivamente compiuto dalla sentenza in questa sede impugnata, ma, come appena si è dimostrato, è stato un accertamento del tutto erroneo.

3.3 In quanto anch'esso attinente a questioni di rito, è opportuno procedere subito al vaglio del sesto motivo del ricorso incidentale, che lamenta l'inammissibilità dell'appello incidentale di (omissis), perché tardivo e non proponibile come tale non essendo lo (omissis) nè parte contro la quale è stato proposto l'appello principale né parte chiamata a integrare il contraddittorio ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., ed avendo egli presentato, in effetti, un appello adesivo a quello principale proposto da (omissis).

Il motivo non merita accoglimento, dal momento che, a tacer d'altro, per quel che si è rilevato a proposito del secondo motivo del ricorso principale l'appello principale di (omissis) ha immesso nel secondo grado non solo la discussione sulla propria posizione, bensì pure quella della posizione dell'assicurato condominio; ed essendo lo (omissis) coobbligato solidale con il condominio quanto alla condanna risarcitoria è insorto per lui un reale interesse a difendere la propria posizione, interesse che legittima la proposizione della impugnazione incidentale tardiva, anche nel caso in cui essa in concreto sia conformata così da sorreggersi su motivi adesivi a quelli della impugnazione principale (cfr. S.U. 27 novembre 2007 n. 24627, per cui, appunto, l'impugnazione incidentale tardiva, alla luce del principio dell'interesse a impugnare, è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte che se ne avvale *"tutte le volte che l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza"* non servendosi tempestivamente dello ^{stesso} mezzo impugnatorio, per cui la sua impugnazione incidentale tardiva rimane ammissibile pure nell'ipotesi in cui venga a fondarsi *"sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale"*; sulla stessa linea: Cass. sez. L, 9 aprile 2008 n. 9264; Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10125; Cass. sez. L, 26 giugno 2009 n. 15050; S.U. 4 agosto 2010 n. 18049; Cass. sez. 1, 3 marzo 2011 n. 5146; Cass. sez. L, 29 marzo 2012 n. 5086; S.U. 7 agosto 2013 n. 18752; Cass. sez. 3, 9 dicembre 2014 n. 25848; Cass. sez. 1, 16 novembre 2015 n. 23396).

Esiste, peraltro, un orientamento nettamente minoritario che esclude l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva nel caso in cui si fonda sulle stesse ragioni dell'impugnazione principale (Cass. sez. 5, 25 gennaio 2008 n. 1610; Cass. sez. 3, 21 gennaio 2014 n. 1120; Cass. sez. 5, 7 ottobre 2015 n. 20040): orientamento che questo collegio non ritiene condivisibile, in quanto in effetti confonde il profilo dell'interesse ad impugnare - che è quello cui a ben guardare fa riferimento, come parametro di ammissibilità, l'articolo 334 c.p.c. - con il contenuto concreto che viene versato nell'atto di impugnazione. Il dato che l'impugnazione non si nutra, semmai, di motivi realmente conformi all'interesse della parte che la propone non è logicamente idoneo a sradicare un elemento che si pone a monte rispetto ad esso, ovvero all'interesse a proporre: tant'è che la carenza di interesse rende l'impugnazione

inammissibile, mentre la carenza di motivi che siano in concreto idonei a sorreggere la posizione dell'impugnante genera l'infondatezza del ricorso.

In conclusione, anche il settimo motivo del ricorso incidentale risulta infondato.

3.4.1 A questo punto si deve affrontare il primo motivo del ricorso incidentale, e per meglio comprenderlo è opportuna una sintesi di quanto afferma in ordine alla responsabilità del sinistro la corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata (pagine 20ss.).

Il minore - "fatto" accertato in sede penale e non contestato comunque da alcuno - "è caduto a seguito della rottura di un vetro retinato del lucernario che copre la scala attraverso la quale si accede dal cortile condominiale ai sottostanti garages... utilizzando uno slittino che, già prima della caduta, aveva fatto scivolare più volte" (come rilevato dai carabinieri); "la superficie di quella tettoia vetrata era al momento coperta da una consistente coltre di neve fresca da poco caduta", e il bambino era lì "per scivolare con la slitta in presenza della madre" dopo avere pranzato in un appartamento sito nel condominio, di proprietà del nonno (omissis) . Indiscussi risultando poi i dati relativi alle lesioni patite dal bambino e l'essere dall'epoca lo (omissis) l'amministratore condominiale, richiamato l'articolo 2051 c.c. la corte territoriale ritiene di riscontrare "i profili di un caso fortuito", essendo l'evento lesivo "interamente conseguenza di un uso improprio della cosa che ha cagionato il danno, secondo modalità del tutto imprevedibili ed in alcun modo riconducibili ad una negligenza del custode". Allo scopo secondo la corte è "fondamentale" la conoscenza dei luoghi, essendo sia il nonno sia il padre del minore proprietari di appartamento nel condominio: "vano è affermare che la frequentazione è saltuaria in quanto non è la frequenza che conferisce una piena conoscenza di quelle che sono le situazioni di normale fruibilità del bene posseduto"; ed è "di conseguenza" che i genitori del minore "ben sapevano dell'esistenza di quella scala coperta da tettoia con lucernario che collega il cortile con le autorimesse collocate sotto terra". Quindi non hanno pregio "le loro argomentazioni volte ad evidenziare che detta struttura non era visibile né avvistabile, perché interamente coperta di neve", argomentazioni peraltro contraddette da fotografie dei carabinieri da cui emerge che una parte del tetto è "ben visibile" e non coperta da neve. Parimenti "evidente" è che le lastre di vetro della tettoia erano destinate "a copertura e non al camminamento di alcuno sulla loro sommità"; e dunque è "irrilevante sotto il profilo del nesso causale che esse fossero già in precedenza incrinata", d'altronde non essendo nemmeno certo che la rottura non sarebbe avvenuta se fossero state integre, dato che "l'addebito che viene mosso al Condominio ed al suo amministratore è solo per il fatto che le vetrate non erano state sostituite in quanto inclinate e ciò per difetto di manutenzione". In tale situazione, comunque, secondo la corte territoriale non si vede "in virtù di quale norma o regolamento o disposizione...il custode avrebbe dovuto apporre segnalazioni di pericolo, né quali avrebbero dovuto o potuto essere queste ultime", in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, il dovere del custode di segnalare il pericolo si arresta di fronte ad una

utilizzazione impropria della cosa la cui pericolosità sia tale da renderla del tutto imprevedibile; e caso fortuito può essere anche la condotta della stessa vittima quanto alle modalità di fruizione della cosa stessa. Nel caso di specie la cosa custodita era un bene goduto in comproprietà dai genitori del bimbo, "oltretutto presenti al momento dell'evento derivante tra l'altro da un comportamento reiterato" che potrebbe avere contribuito "alla rottura di una superficie non destinata a sostenere il passaggio di persone e/o cose", peraltro "caratterizzata da una notevole consistenza sia in estensione che in altezza da terra, quindi ben individuabile da chiunque" e comunque "ben conosciuta dai genitori del minore": di qui l'esclusione di ogni responsabilità "in capo a (omissis) in proprio" - come già si è rilevato, erroneamente la corte territoriale riteneva che non le fosse stata devoluta la posizione del condominio: ma comunque applica espressamente lo stesso risultato "a vantaggio di (omissis) ", ovvero, per quel che si è già osservato a proposito del secondo motivo del ricorso principale, pure a vantaggio del condominio -.

3.4.2 La corte territoriale, allora, al termine del suo percorso argomentativo identifica il caso fortuito nella condotta del danneggiato rappresentata dallo slittare, e persino reiteratamente, laddove - cioè sulla tettoia della scala per accedere alle autorimesse - non si sarebbe dovuto neppure camminare. Eppure, il più delle sue argomentazioni si impenna, come si è visto, sulla conoscenza - che sarebbe stata così completa da rendere irrilevante anche la copertura quasi totale della tettoia frutto di una notevole nevicata - della struttura da parte dei genitori del danneggiato. In questo, come si è visto, la sentenza viene censurata dal motivo in esame, in sostanza per un salto logico nella sussunzione del caso concreto alla norma: l'accertamento della conoscenza, ai fini evidenti della ricostruzione della prova liberatoria, viene effettuato nei confronti dei genitori del minore, ma l'aver posto in essere con la propria condotta il caso fortuito è attribuito direttamente al minore stesso.

È altresì censurato il ragionamento del giudice d'appello per avere affermato che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. sarebbe stata adottata esclusivamente per mancata manutenzione: l'atto di citazione l'aveva invece adottata pure per omesso presidio sul lucernario, presidio da realizzarsi con recinzione, cartelli o altro.

Sotto il primo profilo di censura, quindi, non può non riconoscersi che la corte territoriale ha concluso il percorso motivazionale nel senso che il comportamento reiterato del bambino, integrante una utilizzazione impropria e imprevedibile della cosa, avrebbe costituito il caso fortuito, nonostante che le premesse di questa conclusione si basino soprattutto sulla conoscenza del luogo e delle sue caratteristiche - ubicazione, percepibile anche in presenza della neve, e destinazione della tettoia esclusivamente alla copertura delle scale delle autorimesse - , che viene attribuita non al danneggiato, bensì a terzi, cioè ai familiari del minore. L'applicazione dell'articolo 2051 c.c. invero non è corretta: la condotta causante che libera il custode viene attribuita al minore danneggiato, ma le caratteristiche che la rendono

condotta imprevedibile e assolutamente impropria – ovvero idonea a dispiegare tali effetti liberatori come caso fortuito - sono attinte, con una sorta di *translatio*, da una condizione di consapevolezza attribuita a soggetti diversi. I genitori, e pure il nonno paterno, erano in posizione di perfetta conoscenza delle caratteristiche del luogo: *ergo*, nell'ottica del giudice d'appello, il minore sottoposto alla vigilanza genitoriale pone in essere una condotta imprevedibile e assolutamente impropria. Il caso fortuito, allora, come condotta causante svolta da persone, seguendo l'iter strutturato dalla corte territoriale avrebbe dovuto essere identificato, più ancora che nella mancata vigilanza dei genitori sul minore, nel mancato trasferimento da parte dei genitori delle loro conoscenze al minore. Invece, si ripete, il caso fortuito è costituito, secondo la corte, dallo slittare del minore, anche più volte, in un luogo dove non doveva farlo perché non destinato allo slittamento né al camminamento di alcuno. Così ragionando, allora, la corte ha in effetti proposto come caso fortuito una condotta priva delle caratteristiche che - insegna la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte - devono essere attribuite alla condotta umana affinché integri un caso fortuito ex articolo 2051 c.c.: la mera utilizzazione per slittare di un luogo non destinato a tale uso, infatti, non è di per sé sufficiente a integrare una condotta abnorme e assolutamente imprevedibile. Già soltanto per questo il motivo è quindi fondato.

3.4.3 Per assoluta completezza, tuttavia, si ricorda altresì che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette, nella fattispecie di responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'incidenza causale di altre condotte, e non solo nell'ipotesi in cui la loro incidenza causale è di tale calibro da attrarre alla propria serie eziologica in modo esclusivo l'evento, bensì pure nel caso in cui è compatibile proprio con la responsabilità oggettiva del custode, così da porre in essere una pluralità di concause quale fonte giuridica, oltre che empirica, dell'evento stesso. E comunque la presenza di una causa ulteriore dall'incidenza evidente non è sufficiente ad esonerare, creando una sorta di *praesumptio* favorevole al custode, dal vaglio della responsabilità oggettiva di quest'ultimo, vaglio che non può neppure arrestarsi ad un livello di cognizione sommaria per l'evidenza, appunto, di un'altra fonte causale, ma che deve essere espletato in modo completo e specifico per giungere correttamente a qualificare l'ulteriore fonte causale come caso fortuito - nel senso di causa esclusiva, idonea a infrangere ogni ulteriore percorso eziologico - o, al contrario, come concausa (cfr. *ex plurimis*, la recentissima Cass. sez. 3, ord. 28 luglio 2017 n. 18753, la quale ha ribadito, in un caso in cui era astrattamente configurabile la responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c., che "*in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'articolo 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse*", e ha precisato che, qualora "*una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso*

causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale", così giungendo alla cassazione della sentenza di merito che, a proposito di un sinistro stradale in cui una vettura era uscita dalla carreggiata e si era poi ribaltata in una buca presente sulla banchina, aveva escluso la responsabilità del custode della strada limitandosi ad accertare che il conducente non aveva tenuto una velocità adeguata, omettendo pertanto di valutare se, nonostante la velocità, l'auto avrebbe potuto non cadere nella buca ove questa fosse stata oggetto di adeguata manutenzione da parte del custode).

Nella specifica ipotesi, poi, in cui il "caso fortuito" ex articolo 2051 c.c. consiste in una condotta umana, sia del danneggiato sia di soggetti terzi, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha indicato quali sono i criteri per pervenire alla esclusività eziologica di tale condotta, ovvero per nullificare ogni effetto tanto della custodia quanto della omessa custodia nella genesi dell'evento dannoso. Quest'ultima avulsione discende, in sostanza, dalle caratteristiche congiunte di abnormità e assoluta imprevedibilità della suddetta condotta, che la rendono tale da privare di incidenza causale tutto quel che attiene alla custodia. Diversamente, si effettuerebbe una sorta di trasferimento dalla oggettività imposta dall'articolo 2051 c.c. a una mera colposità della condotta di chi fruisce della cosa custodita, in tal modo sostituendo siffatta condotta alla responsabilità oggettiva del custode, *id est* svuotando la fattispecie dettata dall'articolo 2051 c.c. attraverso un caso fortuito incongruamente (per eccessiva estensione del suo contenuto) inteso.

E quindi, si è specificamente affermato che la responsabilità oggettiva del custode ex articolo 2051 c.c. non cade a fronte dell'utilizzazione volontaria da parte del danneggiato o di un terzo della cosa custodita e fonte del danno, neppure nel caso in cui si tratti di una utilizzazione assolutamente anomala, se la natura della cosa rende un siffatto uso di agevole effettuazione, il che logicamente inficia l'ulteriore - e inscindibile - presupposto dell'assoluta imprevedibilità (sempre tra gli arresti più recenti, v. Cass. sez. 3, 8 febbraio 2012 n. 1769, per cui, in un caso di accesso alla cosa custodita - oltrepassando una recinzione di non difficile superamento - per fruirne in modo del tutto difforme alla sua destinazione, la responsabilità oggettiva del custode ex articolo 2051 c.c. "non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c.), quando tale uso, benchè non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima" - la condotta abnorme in quel caso era stata posta in essere dalla danneggiata quasi maggiorenne; nel caso in esame, si nota per inciso, l'articolo 1227, primo comma, c.c. non sarebbe di così ovvia applicabilità essendo il danneggiato che ha mal fruito della cosa custodita un bambino di soli cinque anni -), chiaramente rimarcando la necessità della congiunta presenza degli evidenziati, e si ripete inscindibili presupposti.

Su questa linea, la recente Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317 (così massimata: "*Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo*") nella motivazione condivisibilmente osserva che il caso fortuito può sì consistere nella condotta del danneggiato o di terzi, ma, "per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva" nel cagionare il danno, la quale "si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi... in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti" (nel caso che veniva esaminato, un minore era entrato in un cantiere abbandonato ed era caduto da un tetto: il giudice d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado - la quale aveva ricondotto l'evento esclusivamente al minore e ai soggetti preposti alla sua tutela e vigilanza - qualificando il loro comportamento soltanto responsabilità concorrente).

3.4.4 In ultima analisi, il giudice di merito, in una fattispecie riconducibile all'articolo 2051 c.c., deve appurare, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del caso fortuito, qualora sussistano condotte correlabili all'evento dannoso, se tali condotte - del danneggiato o di terzi - hanno esplicitato una incidenza eziologica totale su tale evento, o hanno esplicitato una incidenza parziale o, ancora, nessuna incidenza: nella prima ipotesi, si è integrato il caso fortuito; nella seconda e nella terza ipotesi permane (anche se nella seconda concorre con un'altra responsabilità) la responsabilità oggettiva del custode. Per escludere, quindi, la responsabilità oggettiva di quest'ultimo occorre che la sua custodia non sia inserita nella serie causale dell'evento (cfr. sempre da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 27 marzo 2017 n. 7805, che evidenzia come il caso fortuito deve rendere causalmente irrilevante persino la più diligente attività di custodia), poiché la serie causale concretamente rilevante (a parte il caso fortuito non costituito da condotte umane) si rapporta a una condotta assolutamente abnorme ed assolutamente imprevedibile del soggetto danneggiato o di soggetti terzi.

La corte territoriale non ha espletato questo accertamento, poiché ha focalizzato la sua cognizione di merito sulle caratteristiche della conoscenza del luogo dei genitori del bambino, non solo poi, con evidente iato, identificando il caso fortuito nella condotta di quest'ultimo, ma altresì non prendendo in effettiva considerazione l'incidenza che sarebbe derivata dalla installazione da parte del custode di recinzioni o di cartelli di avviso presso la tettoia coperta - ad avviso della corte non tutta ma quasi tutta - di neve. È fondata, allora, pure l'ulteriore censura del motivo laddove rimarca che la domanda proposta ex articolo 2051 c.c. non aveva lamentato soltanto un difetto di manutenzione delle vetrate, bensì anche l'omessa apposizione di presidi presso la tettoia innevata (ricorso, pagine 63-64); e la violazione o meno di norme da parte del custode a sua volta non rileva, poiché si tratta di una responsabilità oggettiva, la cui liberazione discende non dal rispetto delle norme, bensì fattualmente dalla sopravvenienza

di un caso fortuito. La corte territoriale, si ripete, si limita a ricostruire la conoscenza dei luoghi che avrebbero avuto gli adulti della famiglia del danneggiato; non esamina, invece, la possibilità di un nesso causale tra la cosa - così come conformata in concreto (anche dalla nevicata da pieno inverno) e in concreto custodita - e l'evento dannoso.

A ciò si aggiunge, ormai *ad abundantiam*, che la corte territoriale effettua la sua già rimarcata conversione di quel che al massimo è definibile una condotta molto imprudente attribuita ai genitori in una condotta assolutamente abnorme e assolutamente imprevedibile del minore, senza spiegare quantomeno perché, dopo una forte nevicata, debba ritenersi assolutamente imprevedibile in una zona alpina che siano utilizzati mezzi per scivolare sulla neve - come le slitte, gli snowboard o gli stessi sci - anche in luoghi che non costituiscono certo piste ma sono pendii inclinati e facilmente accessibili, ed anzi possono essere di più agevole utilizzazione di quelli a ciò destinati, in quanto posti in prossimità delle abitazioni. E, ancor più *ad abundantiam*, alquanto singolare appare l'asserto del giudice d'appello per cui non solo non vi sarebbe stato obbligo normativo del custode di apporre "segnalazioni di pericolo", ma addirittura "non si intravede...quali avrebbero dovuto o potuto essere queste ultime" (motivazione della sentenza impugnata, pagina 23): come se ritenesse quindi impossibile - ancora senza peraltro spiegare perché - all'amministratore condominiale porre qualunque recinzione e/o qualunque cartello sul luogo, benché questo fosse bene comune del condominio.

Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale risulta fondato, avendo la corte territoriale violato l'articolo 2051 c.c. quanto alla individuazione della responsabilità del custode - di natura pienamente oggettiva - e alla individuazione di un caso fortuito che fosse realmente idoneo a creare l'esimente prevista dalla norma. Ciò comporta logicamente l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi non ancora vagliati proposti nel ricorso incidentale, e la cassazione, per quanto appena evidenziato, della sentenza d'appello.

In conclusione, riuniti come si è visto i ricorsi, entrambi vengono accolti nei limiti di ciò che si è illustrato, con conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del grado, ad altra sezione della stessa corte territoriale.


P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie entrambi per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del grado alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2017

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi




Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente

Sergio Di Amato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 2 DIC 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

